

21531

CANC. CIVILE  
SENT. n. 2031/18  
A. C. R. 3746/14  
Cronol. 8347/18  
Repert. 2760/18



**Repubblica Italiana**  
**In Nome del Popolo Italiano**  
**Tribunale Ordinario di Catanzaro**  
**Sezione Specializzata Imprese**

in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:  
dott.ssa Maria Concetta Belcastro, Presidente,  
dott.ssa Wanda Romanò, Giudice,  
dott.ssa Francesca Rinaldi, Giudice estensore,  
ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3746 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2014 posta in deliberazione all'udienza del 8.06.2018, con concessione alle parti dei termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per repliche e vertente

tra

, rappresentato e difeso - giusta procura in atti - dagli avv.t. *[illegible]*

*RL*

attore

e

U.O.L.E., Unione Operai Lavoratori Edili, società cooperativa a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa - giusta procura in atti - dall'avv.

convenuta

**Oggetto:** Impugnazione deliberazioni di società cooperativa

**Conclusioni delle parti:** come da verbale del 8.06.2018

**ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, F *[illegible]* conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la U.O.L.E., Unione Operai Lavoratori Edili, società cooperativa a responsabilità limitata, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'adito Tribunale: a) accertare e dichiarare l'illegittimità delle delibere assembleari e consiliari della

U.O.L.E. indicate in premessa per violazione della legge e dello statuto sociale e, per l'effetto, revocarle; b) revocare il provvedimento di estinzione del rapporto di lavoro intercorso tra l'Ing. F e la U.O.L.E. e, per l'effetto, disporre l'immediato reintegro dell'istante nel posto di lavoro con riconoscimento delle mansioni svolte fino al momento del licenziamento; c) revocare ogni delibera assunta dagli organi della U.O.L.E. che sia consequenziale a quelle indicate in premessa; d) condannare la U.O.L.E. a risarcire tutti i danni subiti dall'Ing. F a causa degli ingiusti provvedimenti di esclusione dalla società e di revoca dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione e dalla carica di Direttore Generale della società; e) condannare la U.O.L.E. alla rifusione delle spese di lite."

A fondamento della domanda l'attore in epigrafe rappresentava che:

- l'Ing. F - socio fondatore della Società Cooperativa a Responsabilità Limitata U.O.L.E., Unione Operai Lavoratori Edili, costituita con atto notarile del 23 maggio 1977 - veniva assunto in data 1.10.1986 dalla società predetta con la qualifica di impiegato 1Super e, contestualmente, veniva nominato Direttore Generale della società con le funzioni stabilite nel regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci nella seduta del 19.07.1983; nel corso degli anni assumeva, poi, l'incarico di consigliere di amministrazione della società e, a partire dal 27 gennaio 2012, quello di Presidente del Consiglio di Amministrazione, cariche tutte rivestite ininterrottamente sino al 28.06.2012;
- con delibera del 28 maggio 2012, l'assemblea dei soci della U.O.L.E. deliberava di: "Variare da cinque a sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e, considerato che risultano dimissionari quattro consiglieri su cinque e che, pertanto, essendo rimasto in carica il solo Consigliere Franco Grillo, di confermare nella carica di consiglieri i Sigg.ri

con delibera del 19 giugno 2012, l'assemblea dei soci della U.O.L.E. deliberava di "Revocare ai sensi dell'art. 2383 c.c. il Sig. F dalla carica di Consigliere di Amministrazione della U.O.L.E. nonché, di conseguenza, da quella di Presidente del Consiglio di Amministrazione, con effetto immediato"; con delibera del 28 giugno 2012, il C.d.A. della U.O.L.E. deliberava, altresì, di "Sollevare dall'incarico della Direzione Tecnica della commessa e da altri incarichi inerenti, l'Ing. G "; con delibera dell'8 agosto 2012, l'Assemblea dei soci della U.O.L.E. deliberava di "Non riconoscere alcun valore all'assemblea del 30 giugno 2012, convocata dal socio , essendosi svolta quando F non aveva alcun potere amministrativo, essendo lo stesso stato

revocato dall'incarico di amministratore, nonché di Presidente del Cda"; con delibera del 31 agosto 2012, il C.d.A. della U.O.L.E. deliberava l'esclusione del socio F ai sensi del comma c) e g) dell'art. 12 dello Statuto Sociale in vigore e dall'art. 2533 del c.c., con immediato effetto estintivo del rapporto di lavoro;

- tutte le menzionate delibere assembleari e consiliari assunte dai rispettivi organi tra il mese di maggio 2012 ed agosto 2012 sono invalide per i seguenti motivi: a) l'assemblea dei soci del 28.05.2012 è stata convocata dal solo Presidente del Collegio Sindacale e non dai sindaci, quando non era ancora spirato il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dai soci e soli cinque giorni prima – e non otto – della programmata adunanza ed ha illegittimamente confermato il sig. G nella propria qualifica di Presidente del C.d.a. con violazione degli artt. 29, comma 2, let. d), 31, 32, 35, 36, 37, 38 e 39 dello Statuto; b) le assemblee dei soci del 19.06.2012 e del 8.08.2012 sono state assunte con il voto favorevole dei sig.ri , i quali non erano titolari del diritto di voto e dei sig.ri ) che, non avendo versato nei termini le rispettive quote sociali, non erano legittimati a partecipare e art. 32, comma 5, dello Statuto; in ogni caso, la revoca dell'amministratore è stata deliberata in assenza della giusta causa e, pertanto, quest'ultimo ha diritto ad essere risarcito ex art. 2383 c.c.; c) la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2012 ha illegittimamente deliberato la revoca del sig. dal proprio incarico di Direttore Generale in violazione dell'art. 7 del Regolamento della Cooperativa; d) la delibera del consiglio di Amministrazione del 31.08.2012 ha illegittimamente disposto l'esclusione dalla cooperativa del socio sig. non sussistendo nel caso di specie i presupposti di cui agli artt. 2533 e 2286 c.c. e dell'art. 12 dello Statuto.

Sulla scorta di queste premesse l'attore concludeva come sopra riportato.

Si costituiva, con tempestiva comparsa di costituzione e risposta, la U.O.L.E., Unione Operai Lavoratori Edili, Società Cooperativa a responsabilità limitata, la quale, preliminarmente, eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Giudice del lavoro; l'improcedibilità del giudizio per mancata convocazione del Collegio dei Probiviri; con riferimento all'impugnazione della delibera assembleare del 28 maggio 2012, il difetto di interesse ad agire ed il difetto di legittimazione attiva del ( e, nel merito, concludeva per il rigetto della domanda poiché infondata, con vittoria delle spese di lite.

La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e, all'udienza del 8.06.2018, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di

comparse conclusionali e di giorni venti per repliche. All'esito, udito il Giudice relatore, la causa veniva decisa nella odierna camera di consiglio.

-----

## **1 Le eccezioni preliminari**

Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di incompetenza e di improcedibilità sollevate dalla difesa di parte convenuta.

Con riguardo all'eccezione di incompetenza in favore del Giudice del Lavoro si osserva quanto segue.

Come noto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la determinazione della competenza va operata, ai sensi dell'art. 10 cod. proc. civ., che detta una regola di portata generale, in base alla domanda, senza che rilevino le contestazioni del convenuto (Cass. civ. Sez. 6-1, Ord. n. 7182 del 26/03/2014 e, proprio con riguardo ai rapporti con la competenza per materia del giudice del lavoro cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ord. n. 21547 del 22/10/2015, nonché Cass. civ. Sez. L, Ordinanza n. 11415 del 17/05/2007). Spetta poi al giudice del merito, una volta radicata la causa, pronunciarsi sul fondamento delle domande ed eccezioni, senza essere vincolato dalle qualificazioni giuridiche sostenute dalle parti (cfr., tra le tante, Cass. ord. n. 24917/2014).

Premesso che la società convenuta è una società cooperativa di lavoro, evidenzia il Collegio che l'art. 5, secondo comma, della legge n. 142 del 2001 (da ultimo modificato dall'art. 9, primo comma, lett. d), della legge n. 30 del 2003) prevede, per quanto interessa: a) che il rapporto di lavoro fra socio e cooperativa di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio, e che, salva diversa previsione dell'atto costitutivo, lo scioglimento del rapporto sociale fra socio e cooperativa "determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti" (art. 2533, ultimo comma, c.c., nel testo introdotto dal D.lgs. n. 6 del 2003); b) "le controversie fra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario".

Ebbene, a partire da Cass. Civ. S.U. 30 ottobre 1998, n. 10906, la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di competenza e rito in controversie fra socio e cooperativa di lavoro è costante nel ritenere che solo la controversia fra socio e cooperativa di lavoro attinente a prestazione lavorative comprese fra quelle che il patto sociale pone a carico dei soci per il conseguimento del relativo oggetto sociale è assoggettata alla disciplina processuale recata dagli artt. 409 e segg. c.p.c. in quanto il rapporto da cui trae origine, pur da qualificare come associativo invece che di lavoro subordinato, è comunque equiparabile - al pari di quelli relativi all'impresa familiare - ai vari rapporti previsti dall'art. 409 c.p.c. (cfr. anche Cass. 21 agosto 2003, n. 12309).

Pertanto, alla luce del contenuto di tale articolata disciplina processuale, si può affermare che: a) se fra cooperativa e socio si controverte in giudizio solo del contenuto di prestazioni

lavorative funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale il rito applicabile è quello speciale del lavoro; b) se fra cooperativa e socio si discute nel processo di questioni attinenti al rapporto sociale, e non a quello di scambio dal primo derivato, il rito funzionale alla decisione giudiziale è quello ordinario.

Non vi è dubbio, quindi, che la controversia relativa alla legittimità di deliberazione di esclusione di socio da cooperativa di lavoro, determinando l'estinzione del rapporto sociale e, quale conseguenza, la risoluzione del rapporto lavorativo di scambio dal rapporto sociale necessariamente derivato, deve essere decisa dal tribunale ordinario.

In particolare, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro conseguente all'esclusione del socio – come nel caso di specie – quest'ultimo deve impugnare la delibera dell'organo statutario innanzi al giudice civile e l'accertamento della pretesa illegittimità della delibera è pregiudiziale rispetto a quello della pretesa illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro (*ex multis*, Cass. Civ. sez. VI, 6 dicembre 2010, n. 24692; Cass. Civ. sez. I, 5 dicembre 2011, n. 25945; Cass. Civ. sez. lav., 5 luglio 2011, n. 14741).

Anche l'eccezione di improcedibilità per mancata convocazione del Collegio dei Proviviri come previsto dal regolamento interno della cooperativa non è fondata,

Dalla documentazione prodotta dall'attore risulta, infatti, che è stato ritualmente instaurato, con domanda depositata presso la Camera di Commercio di Cosenza, il procedimento di conciliazione e che questo si è concluso, poi, con esito negativo (cfr. all.9-10 fasc. attore).

Deve reputarsi, pertanto, verificata la condizione di procedibilità con finalità conciliative prevista, sia nel regolamento interno, che nello statuto della cooperativa.

## **2 L'impugnazione delle delibere assembleari e consiliari della U.O.L.E.**

Venendo al merito della controversia, con il presente atto introduttivo, il sig. Grillo ha agito in giudizio impugnando una serie di delibere assembleari e consiliari della società cooperativa a responsabilità limitata, U.O.L.E. Unione Operai Lavoratori Edili, delle quali ha eccepito l'invalidità.

L'attore ha avanzato, altresì, domanda tesa ad ottenere il risarcimento del danno per essere stato revocato senza giusta causa dalla carica di amministratore e per essere stato ingiustamente escluso dalla società con contestuale risoluzione del rapporto di lavoro.

In diritto ed al fine di individuare il compendio normativo applicabile, giova premettere che, con riferimento alle società per azioni - la cui disciplina deve reputarsi applicabile alla società cooperativa ai sensi dell'art. 2519 c.c. - le disposizioni sulle impugnazioni delle delibere assembleari sono dettate dagli artt. 2377 e seguenti c.c., mentre quelle afferenti alle delibere

consiliari dall'art. 2388 c.c.

Come noto, le citate disposizioni distinguono le ipotesi di annullabilità da quelle di nullità della deliberazione assembleare, circoscrivendo queste ultime a pochi e ben specifici casi. Alla suddetta differenziazione consegue una diversificata disciplina in ordine ai soggetti legittimati all'impugnativa ed in ordine ai termini entro cui l'impugnativa stessa è consentita.

L'art. 2377 c.c. disciplina l'annullabilità delle deliberazioni dell'assemblea, stabilendo che le deliberazioni prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Per contro, le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale. L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre. In tali casi, l'impugnazione va proposta nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni dalla data di questo.

Il successivo art. 2379 c.c., invece, disciplina l'ipotesi della nullità delle deliberazioni dell'assemblea, stabilendo che tale vizio ricorre nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto, con la precisazione che, la convocazione non si considera mancante nel caso d'irregolarità dell'avviso, se questo proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea e che il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal presidente del consiglio d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio.

In tali casi, la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito.

Venendo al caso di specie, in primo luogo, deve essere respinta, in quanto tardiva, l'eccezione di decadenza del Sig. dal potere di impugnare la delibera assembleare del 28 maggio 2018, sollevata dalla società convenuta, la quale ha dedotto che l'impugnativa è stata proposta allo spirare del termine di novanta giorni previsto dall'art. 2479 c.c..

È pacifico che l'eccezione di decadenza costituisca una eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio dal giudice.

Deve rammentarsi, infatti, che, dal combinato disposto degli artt. 166, 167 e 171 c.p.c., si ricava che il convenuto che intenda proporre domande riconvenzionali, chiamare un terzo in causa, o anche proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, deve a ciò provvedere, a pena di decadenza, con la comparsa di costituzione e risposta, da depositare almeno venti giorni prima dell'udienza per la comparizione e trattazione, come fissata nell'atto di citazione ovvero differita ai sensi dell'art. 168 *bis*, quinto comma, c.p.c..

Va, altresì, osservato che – come evidenziato, anche di recente, dalla giurisprudenza di legittimità – il sistema delle preclusioni e decadenze che regola il procedimento civile ordinario, è ispirato alla *ratio* di garantire la celerità e la concentrazione dei giudizi civili, onde la relativa violazione, dovendosi considerare pregiudizievole non di un mero interesse privato ma dell'interesse pubblico a scongiurare il protrarsi dei tempi processuali, può e deve essere rilevata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche in presenza di "acquiescenza" della parte legittimata a dolersene (Cass., sez. III, 18 marzo 2008, n. 7270; Cass., sez. II, 2 marzo 2007, n. 4901; Cass., sez. I, 6 luglio 2004, n. 12314). L'art. 2969 c.c. dispone, infatti, testualmente che la decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause di improponibilità dell'azione. Nel caso di specie, ritenuto pacifico che i diritti oggetto della controversia siano pienamente disponibili dalle parti, l'eccezione di decadenza deve essere respinta.

Rilevato, dunque che l'eccezione è stata tardivamente proposta, atteso che parte convenuta in sede di comparsa e costituzione e risposta non ha eccepito lo spirare del termine dei 90 giorni, si può passare ora a vagliare nel merito la legittimità delle delibere assembleari e consiliari della U.O.L.E. delle quali parte attrice ha dedotto la nullità ed, in ogni caso, l'annullabilità.

Ebbene, alla luce delle singole doglianze avanzate dal sig. TA appare necessario al Collegio individuare la fattispecie di invalidità applicabile al caso concreto, in primo luogo, al fine di verificare la sussistenza della legittimazione attiva dell'odierno attore.

Come noto, in tema di invalidità delle deliberazioni dell'assemblea delle società per azioni, si ha un'inversione dei criteri regolatori del diritto negoziale, in quanto per esse vige la regola generale dell'annullabilità (art. 2377 cod. civ.), mentre la previsione della nullità è limitata ai soli casi, disciplinati dall'art. 2379 cod. civ., di impossibilità o illiceità dell'oggetto, che ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l'interesse del singolo socio, dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società (*ex multis*, cfr. Cass. civ. Sez. I, Sent. n. 8221 del 02/04/2007). Così,

l'annullabilità costituisce la categoria generale dell'invalidità nell'ambito delle deliberazioni assembleari e ricomprende tutti quei casi di difformità dalla legge o dall'atto costitutivo che non ricadono nella nullità.

Sulla base della citata normativa, l'impugnazione da parte del sig. \_\_\_\_\_ delle delibere assembleari e consiliari per cui è causa, non può che essere qualificata in termini di azione di annullamento di delibera invalida ai sensi dell'art. 2377 c.c., non essendo stata allegata da parte del sig. \_\_\_\_\_ alcuna fattispecie sussumibile fra quelle tipiche e soggette ad interpretazione restrittiva previste dall'art. 2379 c.c.. Specialmente, con riguardo alla delibera del 28.2012, si evidenzia che l'attore non ha dedotto la competente mancanza di convocazione dell'assemblea ma solo la violazione delle norme sui tempi e sulla legittimazione a procedere alla convocazione.

Ciò rilevato, ritiene il Collegio che sussista da parte del sig. \_\_\_\_\_ la legittimazione ad impugnare tutte le delibere sopra indicate, stante il superamento della soglia prevista dal legislatore per la legittimazione attiva dei soci di minoranza dal terzo comma dell'art. 2377 c.c.. (Si precisa già in questa sede, con riguardo alla delibera che ha deciso per la revoca del sig. \_\_\_\_\_ dalla propria carica di amministratore, si dovranno compiere, di seguito, alcune ulteriori precisazioni sempre in tema di legittimazione attiva).

Sul punto, peraltro, è opportuno chiarire, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte, che l'azione di annullamento delle delibere di una società per azioni, disciplinata dall'art. 2377 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di socio dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, tranne nel caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità egli contesta (Cass. civ., sez. I, 27/10/2014, n. 2278, già prima, cfr. Cass. civ. Sez. I, Sentenza n. 26842 del 07/11/2008).

Ebbene, posto che alla data della decisione l'attore non è più socio in virtù della delibera che lo ha escluso dalla compagine societaria, si osserva che, secondo la prospettazione attorea, tutte le delibere impuginate nel presente giudizio sono diretta conseguenza del venir meno della propria qualità di socio.

Deve, pertanto, reputarsi sussistente la legittimazione attiva di parte attrice.

## **2.1 La delibera assembleare del 28 maggio 2012**

Passando al merito, in tema di impugnazione della deliberazione assunta da una società di capitali, l'onere di provare il vizio da cui deriva l'invalidità della stessa grava su chi la impugna (Cass. civ. sez. I, Sentenza n. 3946 del 19/02/2018).

Ritiene il Collegio che i motivi, sia di carattere formale che sostanziale, adottati a sostegno dell'invalidità della delibera del 28.05.2012 non sono fondati.

Non sussiste il vizio di convocazione per essere stata convocata l'assemblea dal Presidente del Collegio sindacale e non dall'organo di controllo nella sua intera composizione, ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 2367, primo comma, c.c., che riconosce il potere di convocazione dell'assemblea anche ai sindaci, *uti singuli*, e non necessariamente al collegio sindacale nel suo complesso in ipotesi di inerzia dell'organo amministrativo.

Invero - fermo che la possibile convocazione dell'assemblea da parte di un membro dell'organo di controllo viene altresì espressamente prevista nello statuto sociale della cooperativa U.O.L.E. all'art. 29 co. 2 lett. d) - si evidenzia che dalla documentazione in atti risulta che la convocazione dell'assemblea era stata richiesta con comunicazione del 14 maggio 2012 dai soci della U.o.l.e. per procedere alla nomina di un nuovo organo gestorio e che a detta comunicazione non aveva provveduto l'amministratore (cfr. richiesta convocazione; all.4 fasc. convenuta).

Da un punto di vista formale, parte attrice prospetta, altresì, la violazione dei termini di convocazione dell'assemblea previsti dallo Statuto agli artt. 29 e 31: anche questi motivi di impugnazione sono in fondata per le seguenti ragioni.

Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 29 non è un termine dilatorio, bensì acceleratorio, e, pertanto, il fatto che la convocazione dell'assemblea da parte del Collegio Sindacale sia stata inoltrata quando non era ancora spirato il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dai soci non è motivo di annullamento della delibera del 28 maggio 2018.

Dalla lettura dell'art. 31 dello Statuto si deduce, poi, che il termine di 8 giorni è un termine teso a garantire la migliore diffusione fra i soci dell'avviso di convocazione e che la comunicazione con raccomandata A/R dell'avviso 8 giorni prima dell'assemblea non esclude l'utilizzo di modalità alternative di convocazione che garantiscano la certa comunicazione della data dell'assemblea ai soci.

Ebbene, non avendo il sig. Grillo neppure dedotto che il mancato rispetto del termine di 8 giorni avrebbe danneggiato o indebolito la propria qualità di socio, in particolare sul punto del diritto ad una corretta informazione in merito allo svolgimento dell'assemblea, anche detta violazione appare destituita di fondamento.

Sotto il profilo sostanziale, l'attore deduce, poi, - in modo del tutto generico - che l'assemblea avrebbe deliberato in modo illegittimo la sua conferma alla carica quale Presidente del consiglio di amministrazione, prospettando la violazione dell'art. 39 dello Statuto che regola la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione.

L'allegazione non merita accoglimento atteso che, come emerge dalla lettura dello stesso verbale assembleare, in occasione della votazione non è stata conferita alcuna nuova carica al sig.

Grillo. In quell'assemblea i soci si sono, infatti, limitati a prendere atto della qualifica di consigliere e della carica di presidente del sig. Grillo, già in essere e non revocata in sede assembleare.

Nell'ambito della propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. il sig. \_\_\_\_\_ ha dedotto, poi, che la suddetta assemblea è stata illegittimamente presieduta e che, in ogni caso, non sarebbe ben chiaro se l'assemblea del 28 maggio 2012 abbia inteso nominare direttamente un nuovo Consiglio di amministrazione o sostituire unicamente gli amministratori dimissionari ed integrare il numero dei componenti di tale organo di gestione.

Anche tali deduzioni devono essere respinte in quanto generiche ed inidonee a provare l'invalidità della delibera.

## **2.2 La delibera assembleare del 19 giugno 2012**

Con riferimento, poi, all'impugnata delibera del 19 giugno 2012, con la quale l'assemblea ha revocato l'attore dalla carica di amministratore quale componente del consiglio di amministrazione, il sig. Grillo ha dedotto che la delibera sarebbe invalida poiché assunta con il voto dei sig.ri \_\_\_\_\_, nonostante questi non fossero titolari del relativo diritto e dei Signo: \_\_\_\_\_ i quali, non avendo versato nei termini previsti la quota sociale, non avevano titoli di legittimazione a partecipare all'assemblea così come richiesti dall'art. 32, comma 5, dello statuto.

Ebbene, in via preliminare, occorre rilevare che, nel caso in esame, il ricorrente non appare legittimato ad impugnare la delibera dell'assemblea dei soci della società convenuta.

Invero, considerato che – come sopra già evidenziato - nessuno dei vizi lamentati dall'attore nell'atto di citazione appare integrare una delle ipotesi di nullità, previste dall'art. 2379 c.c., non controvertendosi in ordine a profili afferenti la mancata convocazione dell'assemblea, la mancanza del verbale, ovvero la impossibilità o illiceità dell'oggetto, occorre applicare la menzionata disciplina dell'annullabilità delle delibere, ai sensi dell'art. 2377 c.c., con il corollario che il sig. Grillo, quale ex consigliere di amministrazione, non appare legittimato ad impugnare.

Il sistema che si ricava dagli artt. 2377 e 2383 c.c. - chiaramente ispirato all'esigenza di garantire l'efficienza dell'azione sociale e la stabilità delle decisioni dell'assemblea - privilegia le scelte dell'assemblea anche rispetto alla posizione dell'amministratore, attribuendo alla prima la libertà di rimuovere "in qualunque tempo" l'amministratore, perfino senza giusta causa, con l'unico limite a carico della società di corrispondere il risarcimento dei danni all'amministratore revocato, nel caso in cui la revoca non sia fondata su una giusta causa.

Dal disposto normativo di cui all'art. 2383 c.c. non può configurarsi, infatti, un diritto dell'amministratore a rimanere o ad essere reintegrato nella propria carica, atteso il rilievo primario assegnato dal legislatore alla garanzia del rapporto fiduciario che lega assemblea ed amministratore.

Peraltro, come affermato dalla prevalente giurisprudenza, se è certamente vero che, in caso di revoca senza giusta causa, all'amministratore revocato non è data altra tutela che quella risarcitoria, non può negarsi, tuttavia, che l'amministratore revocato mantenga la propria legittimazione ad impugnare la deliberazione di revoca qualora intenda lamentare che la stessa non è stata correttamente assunta.

Invero, la legittimazione degli amministratori ad impugnare le deliberazioni assembleari si fonda non già su un proprio interesse, ma sull'esigenza di tutela dell'interesse generale alla legalità societaria che implica l'esistenza di un diritto ad impugnare anche nel caso in cui la decisione invalida sia stata approvata dai soci all'unanimità.

Nell'ipotesi di delibera di revoca invalida l'amministratore, dunque, è legittimato ad impugnare la deliberazione proprio a tutela della legalità societaria. E ciò perché, se è vero che l'assemblea può revocare l'amministratore in qualsiasi momento, è anche vero che la relativa deliberazione deve essere presa secondo le procedure di formazione di tutte le deliberazioni assembleari e che l'interesse ad una corretta formazione delle decisioni degli organi societari costituisce un interesse diretto (non solo per lo stesso amministratore revocato, ma anche) per la società stessa.

Pur dovendosi ritenere, in via generale, che l'amministratore revocato conservi la legittimazione ad impugnare la delibera di revoca che ritenga essere invalida, va, tuttavia, precisato che, in presenza di un organo gestorio collegiale, una tale legittimazione compete al Consiglio di Amministrazione e non al singolo amministratore.

Ed, infatti, la legittimazione dell'amministratore all'impugnazione della delibera di revoca invalida è espressione del potere-dovere dell'organo gestorio di assicurare la legalità dell'attività sociale. Si deve evidenziare, infatti, in conformità alla prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito, che il potere di impugnare le deliberazioni assembleari che non siano state prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, riconosciuto agli amministratori delle società per azioni dall'art. 2377, Il co., c.c., spetta al consiglio di amministrazione e non agli amministratori individualmente considerati (così, da ultimo, Trib. Roma, sez. XVI, 04/04/2018; Trib. Roma, 10.12.2017; cfr., altresì, Cass. civ. Sez. I, Sent. n. 13169 del 18/06/2005; Cass. Civ., Sez. I, 12/01/2010, n. 259).

Alla luce della considerazioni sopra esposte, nella fattispecie concreta, va esclusa la legittimazione all'impugnazione della delibera assembleare del 19 giugno 2012 in capo all'attore, spettando la stessa al Consiglio di Amministrazione della società convenuta e non potendosi ritenere che la delibera impugnata abbia immediatamente leso un diritto del predetto, non avendo l'amministratore un diritto soggettivo alla permanenza nella sua carica.

### **2.3 La delibera consiliare del 28 giugno 2012**

Con la delibera del 28 giugno 2012 il Consiglio di amministrazione della U.O.L.E. ha deciso di revocare il sig. Grillo anche dalla carica di direttore generale.

Secondo l'attore la delibera è stata assunta in violazione dell'art. 7 del Regolamento Intero della Cooperativa nonché delle norme di legge e dello statuto sociale e deve, per tale motivo, essere annullata.

Rispetto a tale impugnazione ricorre la legittimazione attiva dell'attore in quanto, ai sensi dell'art. 2388 c.c., che disciplina la validità delle delibere del consiglio, possono essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

L'impugnazione deve essere, però, respinta stante l'assoluta genericità delle deduzioni svolte dall'attore, il quale, nell'allegare testualmente la violazione di norme di legge e dello statuto, a ben vedere, intende dogliersi nel merito della decisione discrezionale assunta dal consiglio di amministrazione senza, tuttavia, addurre motivi specifici a sostegno delle proprie doglianze.

### **3 La giusta causa di revoca del sig.                    dalla carica di amministratore**

Nel presente giudizio l'attore ha avanzato anche la domanda risarcitoria nei confronti della società per essere stato revocato dalla carica di amministratore e di direttore generale in assenza di giusta causa.

Occorre procedere, dunque, in ogni caso, all'esame nel merito della legittimità della revoca sotto il profilo della giusta causa, in assenza della quale spetta all'amministratore il diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 2383 c.c.

L'onere della prova in ordine alla sussistenza della giusta causa di revoca dell'amministratore incombe sulla società. rl

Si ritiene in giurisprudenza che la sussistenza della giusta causa debba essere accertata sulla base di elementi già indicati nel verbale dell'assemblea che ha deliberato la revoca e che, in quella sede, devono essere esplicitate le relative motivazioni, quanto meno nei loro connotati essenziali (Trib. Milano, 12.3.2009; Trib. Milano 1.7.2010, n. 8695).

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, in tema di revoca dell'amministratore di società di capitali, la sussistenza di una giusta causa esclude il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno prodotto dall'anticipato scioglimento del rapporto, ai sensi dell'art. 2383, terzo comma, cod. civ., se espressamente enunciata nell'atto dell'assemblea che altresì descriva le ragioni della revoca, senza che queste, omesse nell'atto deliberativo, possano essere integrate in prosieguo, nel corso del giudizio, appartenendo alla sola assemblea ogni valutazione in proposito (da ultimo, cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sent. n. 2037 del 26/01/2018).

La nozione di giusta causa di revoca dalla carica gestoria che, ai sensi dell'art. 2383 comma 3 c.c., esclude il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno prodotto dall'anticipato scioglimento del rapporto riguarda l'esistenza di fatti, non necessariamente costituenti inadempimento agli obblighi gestori, che facciano venir meno l'affidamento dei soci sulle capacità ed attitudini dell'amministratore ovvero il rapporto fiduciario fra le parti.

Si ritiene, poi, che la giusta causa che giustifica la revoca dell'amministratore possa essere sia soggettiva, sia oggettiva, e cioè consistere anche in situazioni estranee alla persona dell'amministratore, non riconducibili alla persona di quest'ultimo, che siano tali da impedire la prosecuzione del rapporto. Nell'identificazione della seconda, è stato altresì precisato che, sebbene la giusta causa possa derivare anche da fatti non integranti inadempimento, occorre tuttavia pur sempre un *quid pluris*, nel senso che è necessaria l'esistenza di situazioni (provocate o meno dall'amministratore stesso) che minino il *pactum fiduciae*, elidendo l'affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e le capacità dell'organo di gestione (Cass. civ. Sez. 1, Sent. n. 23557 del 12/09/2008).

Così puntualizzato in punto di diritto, nel caso di specie, a fondamento della sussistenza della giusta causa la società convenuta ha dedotto la sussistenza di una serie di atti di *mala gestio* da parte del sig. Grillo nella sua qualità di socio amministratore.

In particolare, dal verbale di assemblea del 19.06.2012, risultano le seguenti motivazioni a sostegno del provvedimento che ha deciso all'unanimità di revocare l'amministratore: mancata convocazione da parte del sig. [redacted] dell'assemblea nonostante i ripetuti solleciti e su richiesta di n. 20 soci su 27; assunzione di comportamenti volti a precludere la partecipazione dei soci cooperatori nelle assemblee convocate, come emerso dai racconti degli stessi interessati; convocazioni illegittime di assemblee e consigli di amministrazione paralleli alla gestione societaria, composta dai membri del precedente C.d.a. privo comunque delle maggioranze stante le dimissioni intervenute nel frattempo. Dal verbale emerge, altresì, che secondo l'assemblea dei soci l'illegittima e negligente condotta tenuta dal sig. Grillo rappresenta un grave danno per la società che si trova nell'impossibilità di compiere qualunque attività gestoria.

Ebbene, dalla complessiva documentazione prodotta dalla società convenuta ed alla luce dell'istruttoria svolta, ritiene il Tribunale sussistente il presupposto della giusta causa di revoca, con il corollario che la domanda risarcitoria avanzata dall'attore deve essere respinta.

Risultano, difatti, provati gli addebiti mossi nei confronti dell'amministratore nella delibera summenzionata che lo ha revocato, emergendo che il sig. [redacted] ha tenuto, a partire dalla metà del 2012, una condotta negligente e contraria agli obblighi di condotta stabiliti per gli amministratori di società di capitali dall'art. 2932 c.c..

È provata, in particolare, l'omessa convocazione dell'assemblea in presenza dei relativi presupposti, nonché, la convocazione da parte del [redacted] di C.d.a. composti dai precedenti amministratori e non da quelli legittimamente nominati dall'assemblea (cfr.doc. 4-6 fasc. convenuta).

Risultano provate, altresì, le ulteriori condotte di *mala gestio* contestate all'amministratore quali la richiesta di iscrizione di delibere inesistenti/nulle a nome della U.o.l.e. (delibere dichiarate inesistent/nulle dalla Camera di Commercio di Cosenza) e la mancata consegna dei libri sociali all'organo di gestione, cui faceva seguito la denuncia presso la competente Guardia di Finanze (cfr. all.8-10 fasc. convenuta).

Ebbene, non vi è dubbio che tali condotte appaiano giustificare, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, la revoca per giusta causa dell'amministratore.

Ritiene, infatti, il Collegio che tali condotte siano idonee a pregiudicare il rapporto fiduciario che deve legare l'amministratore alla società e che esse siano espressione una condotta gravemente negligente.

D'altro canto, occorre evidenziare che le difese spiegate dal [redacted] nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c. appaiono generiche, inconsistenti ed inidonee a contrastare la documentazione prodotta da controparte, tanto più perché lo stesso attore ammette di non aver convocato il C.d.a. da ultimo nominato poiché non lo riconosceva come legittimo.

Il fatto, poi, che non vi sarebbe stato danno per la società in relazione alla mancata convocazione del legittimo c.d.a – circostanza peraltro non così certa – non esclude la condotta negligente tenuta dal [redacted]

Anche la documentazione prodotta dall'attore con la memoria ex art. 183, comma 6, n.2, c.p.c. non è idonea a contrastare le osservazioni nel complesso sopra svolte.

Deve, pertanto, dichiararsi sussistente la giusta causa di revoca dell'amministratore.

### **3.1 La delibera assembleare dell'8 agosto 2012**

Secondo l'attore la delibera assembleare dell'8 agosto 2012 che ha confermato la composizione del Consiglio di Amministrazione decisa dall'assemblea dei soci del 19 giugno 2012 sarebbe invalida – stante il rinvio ai motivi di impugnazione indicati nell'atto introduttivo con riferimento alla delibera del 19.06.2012 - poiché assunta grazie al voto dei sig.ri

[redacted] che non erano titolari del relativo diritto e dei Signori

[redacted] che, non avendo versato nei termini previsti la quota sociale, non avevano titoli di legittimazione a partecipare così come richiesti dall'art. 32, comma 5, dello statuto.

Ebbene, a prescindere dal fatto che l'attore non ha neppure specificato su quale punto dell'ordine del giorno il voto assembleare e quindi la delibera dovrebbe reputarsi viziata, osserva il

Collegio che, nel caso di specie, non può reputarsi superata la prova di resistenza stabilita dall'art. 2378 c.c., ai sensi del quale "la deliberazione non può essere annullata: 1) per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369".

Dalla lettura del verbale assembleare dell'8 agosto 2012 risulta, infatti, che la delibera è stata assunta con 21 voti favorevoli ed 1 astenuto su 22 aventi diritto di voto (cfr. all.6 fasc. attore).

#### **4 La delibera consiliare del 31.08.2012: l'esclusione del sig. dalla società**

Con l'impugnazione della delibera del 31 agosto del 2012 parte attrice deduce la mancanza dei presupposti di legge e dello statuto per procedere alla sua esclusione dalla società, prospettando la violazione degli artt. 2355 e 2286 c.c. nonché dell'art. 12 dello Statuto sociale.

Come noto è necessario che il provvedimento di esclusione contenga una specifica motivazione, al fine di consentire al socio di proporre l'opposizione (art. 2533, 3° comma, c.c.) ed al giudice di accertare la legittimità sostanziale della decisione, esaminando la sussistenza del fatto addebitato e la sua riconducibilità ad una causa legale o statutaria di esclusione.

La deliberazione di esclusione deve, infatti, rispondere ai canoni della autonomia e della completezza, nel senso che dal suo contenuto debbono emergere i fatti specifici oggetto dell'addebito che consente il sacrificio del diritto al permanere del rapporto sociale la delibera di esclusione, per le gravi e rilevanti conseguenze che ne derivano, le quali investono la stessa qualità di socio, richiede necessariamente chiarezza, con la precisa enunciazione dei fatti addebitati a fondamento dell'esclusione; e che il provvedimento deve pertanto essere univoco, ed autonomo, senza che sia necessario un collegamento con elementi desumibili in altro modo (Cass. civ. Sez. 1, Sent. n. 6027 del 19/11/1979).

Al riguardo, giova evidenziare altresì, in conformità alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte che, ove l'atto costitutivo dell'ente contenga formule generali ed elastiche, destinate ad essere riempite di volta in volta di contenuto in relazione a ciascun singolo caso, si dovrà valutare se la condotta contestata al socio sia stata talmente grave da provocarne l'espulsione dalla compagine sociale, dovendo al riguardo il giudice operare una valutazione di proporzionalità tra le conseguenze del comportamento imputato al socio e la radicalità del provvedimento espulsivo (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sent. n. 17904 del 04/09/2004).

Nel compiere detta valutazione, il giudice del merito deve avere riguardo alla rilevanza centrale che in proposito svolgono sia il principio di buona fede (cui non soltanto il comportamento della cooperativa, ma anche quello del socio deve essere improntato), sia l'elemento personale nella società cooperativa, essendo questa fondata su un principio solidaristico che necessariamente

FL

postula - in misura ancora maggiore di quanto accade in società di altro tipo - il reciproco affidamento dei soci (Cass. civ. Sez. 1, Sent. n. 19414 del 28/09/2004).

L'ambito di valutazione del giudice è pertanto inversamente proporzionato all'analiticità dei fatti statutariamente rilevanti a livello disciplinare e delle connesse sanzioni: più la disciplina interna è analitica e meno penetrante è la valutazione del giudice.

In tali giudizi, il tribunale è tenuto a verificare, oltre al rispetto della procedura prevista dalle disposizioni statutarie interne ovvero dalla legge, l'effettiva sussistenza della causa fondante la misura sanzionatoria, ossia la sussistenza degli inadempimenti o degli illeciti imputati dall'ente al socio al momento dell'assunzione della deliberazione; si tratta quindi di un giudizio in cui la valutazione deve essere fatta sulla base della contestazione mossa e dei dati conoscitivi esistenti al momento della deliberazione stessa.

Sul punto è stato affermato, tanto nella giurisprudenza di legittimità che in quella di merito, che l'apprezzamento della sussistenza dei motivi, posti a fondamento della deliberazione sanzionatoria, non è rimesso all'esclusiva discrezionalità degli organi dell'ente, competendo invero al giudice del merito, adito in sede di impugnazione della deliberazione, riscontrare l'effettiva sussistenza delle ragioni che avevano giustificato la sanzione, la loro riconducibilità a quella prevista dalla legge o dallo statuto, nonché la congruità della motivazione adottata a sostegno della ritenuta gravità.

Pertanto, nel giudizio di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio di una società cooperativa, incombe sulla società che, pur se formalmente convenuta, ha sostanziale veste di attore l'onere di provare i fatti posti a fondamento dell'atto (fra le più recenti, cfr. Cass. civ. sez. 1, Sent. n. 16617 del 08/08/2016; Cass. civ. Sez. 1, Sent. n. 22097 del 26/09/2013).

La decisione del giudice deve basarsi esclusivamente sui fatti a suo tempo posti a sostegno del provvedimento sanzionatorio, non potendo invero l'ente collettivo allegare fatti nuovi o ulteriori rispetto a quelli oggetto di contestazione e poi posti a fondamento del provvedimento adottato (cfr. citata Cass. civ. Sez. 1, Sent. n. 3342 del 06/03/2003).

Va osservato, infine, che, nel giudizio d'opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio, resa dai competenti organi collegiali per inosservanza del socio medesimo a determinate previsioni dello statuto, mentre resta preclusa un'indagine sull'opportunità della sanzione, essendo le relative valutazioni riservate ai predetti organi, deve ritenersi consentita l'interpretazione di quelle previsioni statutarie, anche alla luce dell'interesse sociale perseguito, al fine del controllo sulla riconducibilità in esse del fatto contestato a motivo dell'esclusione. Il giudice del merito deve, pertanto, valutare la riconducibilità in concreto dei comportamenti del socio escluso alla previsione statutaria che giustifica il provvedimento di esclusione, tenendo conto a tal fine - soprattutto quando

la previsione statutaria si riferisca a comportamenti solo genericamente o sinteticamente indicati come contrari all'interesse sociale, senza enunciare una casistica specifica - della rilevanza della lesione eventualmente inferta dal socio all'interesse della società, atteso che la regola negoziale contenuta nello statuto sottintende un criterio di proporzionalità tra gli effetti del comportamento addebitato al socio e la risoluzione del rapporto sociale a lui facente capo (così, in motivazione, Cass. civ. Sez. 1, Sent. n. 4402 del 21/02/2017).

Ciò posto, nel caso in esame, appare necessario anzitutto analizzare i fatti addebitati e la loro riconducibilità ad una causa legale o statutaria di esclusione, nonché la proporzione tra le violazioni ed il provvedimento adottato.

I motivi di esclusione dalla cooperativa del sig. \_\_\_\_\_ con contestuale risoluzione del rapporto di lavoro, che risultano dalla delibera consiliare impugnata sono i seguenti (cfr. all.to 7 fasc. attore):

“- Nonostante sia venuta a mancare la maggioranza del Cda rimanendo in carica il solo componente nonché presidente del Cda \_\_\_\_\_ quest'ultimo non provvedeva tempestivamente a convocare l'assemblea dei soci per la ricomposizione dello stesso CDA ai sensi dell'articolo 2386 del D.Lgs n. 6 del 17 gennaio 2003. Sennonché la maggioranza dei soci attraverso una nota sottoscritta hanno ritenuto un tale atteggiamento di inerzia irresponsabile e contro gli interessi della cooperativa stante la particolare situazione di difficoltà della Cooperativa che invece richiedeva l'adozione di urgenti provvedimenti e decisioni per la sopravvivenza della stessa. FIL

- Con nota del 14 maggio 2012 protocollo 184, 20 soci su 27 con diritto di voto hanno richiesto al presidente del Cda \_\_\_\_\_, la convocazione dell'assemblea dei soci per deliberare sulla ricomposizione del Cda facendogli rilevare l'urgenza a seguito alle condizioni di difficoltà generali della Cooperativa a tale richiesta non ottemperava nonostante le impellenti urgenze fatte rilevare anche dal Presidente del collegio sindacale il quale stante l'inerzia dovette provvedere alla convocazione l'assemblea dei soci per il giorno 28 maggio 2012, alle ore 19:00.

- L'amministratore \_\_\_\_\_ nonché Presidente del consiglio di amministrazione invece di attivarsi per il normale funzionamento dell'assemblea si prodigava invece non far partecipare alcuni soci alla suddetta assemblea come emerso dai racconti di alcuni interessati confermati di fronte a tutti soci. Lo stesso pur essendo presente all'assemblea convocata per il 28 maggio dal presidente del collegio sindacale, non solo si rifiutava di presiederla nonostante l'invito ripetuto dei componenti il collegio sindacale e dei soci ma addirittura abbandonava la stessa seduta con atteggiamento irrispettoso verso l'assemblea soci e verso il collegio sindacale stesso;

- Nonostante i soci nell'assemblea del 28 maggio 2012 abbiano di fatto riconfermato lo stesso Grillo come amministratore, nonché Presidente del C.d.a., pur avendo potuto dichiararlo decaduto a seguito del venir meno della maggioranza, egli ha ritenuto di non riconoscere e rispettare il legittimo e democratico Cda nominato;

- nonostante la richiesta di convocazione urgente del C.d.a. fatta dagli amministratori regolarmente nominati, egli riteneva di non convocarlo ed anzi convocava per ben due volte il vecchio Cda che andava deserto, così lasciando la società priva di direzioni con le gravi conseguenze che ne sono derivate;

- La mancanza di operatività del CDA durata oltre quattro mesi rilevata anche dal revisore della Lega delle Cooperative nel proprio verbale affermando come "di fatto possiamo rilevare come negli sei mesi vi sia stata una totale assenza di direzione dell'organo amministrativo in termini complessivi a causa del comportamento il [redacted] ha comportato ritardi dannosi in quanto non ha messo in condizioni la società di affrontare tutte le questioni di *impasse* in un momento difficile della Cooperativa e il con l'impossibilità di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2011.

- Nonostante quanto sopra, in data 18 giugno il signor [redacted] ha improvvisamente convocato un'assemblea dei soci per il 26 giugno ed il 30 giugno in seconda convocazione quando innanzitutto non rientrava nei propri compiti ma nei poteri del C.d.a. legittimamente eletto; e nonostante lo stesso fosse stato revocato da amministratore nonché da presidente del Cda in data 19 giugno e, dunque, senza avere alcun potere, presiedeva "un'assemblea dei soci" in seconda convocazione, con appena cinque soci di cui quattro familiari diretti, coinvolgendo diverse persone esterne alla Cooperativa, mettendole al corrente delle vicende interne e coinvolgendo alcuni professionisti in ipotetici quanto inutili consigli di amministrazione e colleghi sindacali; tra gli altri veniva coinvolto anche l'avvocato [redacted] che con la cooperativa dal alcuni anni intrattiene rapporti conflittuali ed è controparte in vari procedimenti giudiziari contro la società. Nella stessa seduta si dichiarava la decadenza del collegio sindacale in carica con risibile quanto strumentali motivazioni, diffamando e offendendo di fatto professionisti e con la vuole da moltissimo tempo hanno interessato rapporti professionali ed umani sull'estrema correttezza e serietà. Talvolta andando oltre le proprie competenze, contribuendo a far crescere la soluzione nel corso degli anni. Tali episodi dir poco sconcertanti hanno indotto i membri effettivi del Collegio sindacale a deporre le proprie dimissioni, lasciando la società in empasse nell'approvazione del bilancio e, pertanto, l'inoperatività del CDA anche sotto tale proprio profilo ha comportato ulteriori conseguenze dannose.

FL

- Che inopinatamente il dottor [redacted] nominato quale membro effettivo del Collegio Sindacale nella stessa illegittima seduta, provvedeva a comunicare variazioni societarie alla Camera di Commercio. La stessa Camera di Commercio dinnanzi a tale ultime richieste di variazione trasmesse telematicamente trasmessa ritenuta la contraddittorietà con le pratiche a suo tempo trasmesse e non ancora evase, ovvero le variazioni avvenute con le delibere assembleari del 28 maggio e 19 giugno, nonché del CDA del 19 giugno, rimetteva la decisione al Giudice del registro nominandolo nella persona dott.ssa Goggiamani presso il quale il Tribunale di Cosenza. L'Ing. [redacted] nelle more che gli organi competenti si determinassero in merito alle trascrizioni camerali approfittava di tale situazione, provvedendo ad inviare sia al Conscoop che alla Banca Carime la nota con la quale la Camera di Commercio trasmetteva la pratica al giudice delle imprese, provocando conseguenze tali che il Conscoop non provvedeva ai bonifici degli incassi SAL e la banca provvedeva al blocco del conto, compreso il pagamento degli stipendi, tasse e contributi, con conseguenze disastrose anche sul prosieguo e rispetto agli impegni contrattuali e conseguentemente rischio di fallimento. Ancora più grave il fatto che la comunicazione alla Banca Carime da parte del [redacted] avveniva successivamente alla presa in visione del verbale del revisore incaricato dalla Lega delle Cooperative nel quale veniva sancito che lo stesso non aveva più alcun potere amministrativo e che l'assemblea tenuta il 30 giugno non aveva alcun valore.

- Che il socio [redacted] ha provveduto con diverse note ed e.mail ad allarmare sulla situazione della affidabilità della società nei confronti del Conscoop facendo peggiorare il rapporto consortile con il rischio di revoca concreto di revoca della commessa Italgas, che solo la difficoltà dello stesso a gestire la partita non ha consentito di mettere in pratica...

- ...Che sono stati utilizzati e manomessi i libri sociali arbitrariamente sottratti al Presidente e per il quale è stato necessario denunciare l'accaduto alla Guardia di Finanza e che nonostante era ed è evidente che il socio [redacted] non ha alcun potere di tenere i libri sociali, ancora ad oggi non sono stati riconsegnati gli amministratori che devono tenerli in cura."

Anzitutto, si deve evidenziare che i fatti contestati, ben possono configurare cause di esclusione del socio cooperatore.

Infatti, come detto, ex art. 2533, primo comma n. 2, l'esclusione del socio può essere disposta per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico.

L'art. 12 comma 1 lett. c) dello statuto sociale prevede, poi, che "L'esclusione è deliberata dal consiglio d'amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: (...) c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la

prosecuzione del rapporto”, mentre la lett. g) del medesimo articolo indica un’ipotesi di esclusione del socio nel caso in cui: “Arrechi, in qualunque modo, danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell’oggetto sociale”.

Occorre verificare, poi, se sia stato assolto l’onere probatorio di parte convenuta in ordine alla effettiva sussistenza delle ragioni giustificanti la sanzione, ovvero se effettivamente siano state poste in essere le condotte contestate al

Ebbene, premesso che la delibera di esclusione appare ampiamente motivata in punto di fatto, ritiene il Collegio che tali fatti, alla luce della complessiva documentazione in atti e dell’istruttoria svolta, risultano adeguatamente provati – come evidenziato anche in merito alla sussistenza della giusta causa di revoca dell’amministratore – nonché proporzionati al provvedimento di esclusione del socio dalla cooperativa convenuta.

In aggiunta a quanto già sopra rilevato in merito alla prova che il ha effettivamente tenuto le condotte negligenti indicati nella delibera di esclusione impugnata osserva il Collegio che, dalla documentazione prodotta da parte convenuta, risulta, inoltre, che la sostanziale inoperatività dell’organo amministrativo a causa delle condotte attive e omissive tenute dal Grillo è stata riscontrata anche nell’ambito del corso dell’istruttoria straordinaria ministeriale (cfr. Relazione esito verbale ispettivo Ministero dello Sviluppo Economico, all.20 fasc. convenuta). rl

In conclusione, il provvedimento di esclusione adottato dalla convenuta cooperativa risulta essere legittimo nonché proporzionato per le ragioni suesposte e rientrante nelle fattispecie legali e statutarie di esclusione del socio, conseguentemente anche l’impugnativa proposta dall’attore deve essere rigettata. Le domande risarcitorie connesse ed ogni questione inerente alla ricostituzione del rapporto sociale e del rapporto lavorativo restano assorbite.

Alla luce di tutto quanto sopra considerato tutte le domande proposte da Franco Grillo nei confronti di U.O.L.E. Unione Operai Lavoratori Edili, società cooperativa a responsabilità limitata devono essere respinte.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione del d.m. 2014 n. 55, con la precisazione che trattandosi di controversi dal valore indeterminabile è stato applicato lo scaglione compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.

**p.q.m.**

il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata Imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta tutte le domande svolte da \_\_\_\_\_ nei confronti di U.O.L.E. Unione Operai

Lavoratori Edili, società cooperativa a responsabilità limitata;

- condanna alla refusione in favore di U.O.L.E. Unione Operai Lavoratori Edili, società cooperativa a responsabilità limitata, delle spese di lite del presente giudizio liquidate in complessivi € 4.835,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cpa come per legge.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 22.11.2018.

*Il Giudice estensore*

*Dott.ssa Francesca Rinaldi*

*F. Rinaldi*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dr.ssa Giuseppina Fabiano

*Il Presidente*

*Dott.ssa Maria Concetta Belcastro*

*M. Belcastro*

depositato in Cancelleria

del 4-12-18

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dr.ssa Giuseppina Fabiano

Lavoratori Edili, società cooperativa a responsabilità limitata;

- condanna alla refusione in favore di U.O.L.E. Unione Operai Lavoratori Edili, società cooperativa a responsabilità limitata, delle spese di lite del presente giudizio liquidate in complessivi € 4.835,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cpa come per legge.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 22.11.2018.

*Il Giudice estensore*

*Dott.ssa Francesca Rinaldi*

*F. Rinaldi*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dr.ssa Giuseppina Fabiano

*Il Presidente*

*Dott.ssa Maria Concetta Belcastro*

*M. Belcastro*

depositato in Cancelleria

del 4-12-18

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dr.ssa Giuseppina Fabiano